

Percorso formativo *wealth management*:

**Le caratteristiche, i requisiti e i limiti degli investimenti in PIR. Le novità contenute nelle Linee Guida del MEF (e nel D.D.L. Stabilità 2018).**

Massimo Caldara

Convegno Paradigma – Milano, 10 novembre 2017

**TAVECCHIO CALDARA & ASSOCIATI**

*Dottori Commercialisti - Revisori Legali*

# Agenda

---

- La composizione di un PIR
- Gli strumenti finanziari ammissibili
- I vincoli di investimento
- La definizione di impresa immobiliare
- Il limite di concentrazione e di investimento
- Il periodo minimo di possesso
- Il periodo minimo di possesso per i PIR costituiti mediante rapporti di custodia e gestione
- Le diverse modalità di investimento in PIR
- Il regime degli *switch*
- I trasferimenti parziali o totali dei PIR ad altri intermediari
- La costituzione di PIR mediante intestazione fiduciaria
- L'obbligo di applicazione dell'imposta sostitutiva sui conferimenti

# Overview

---

La Legge di Bilancio 2017, art. 1 commi da 100 a 114 - così come emendato dal D.L. 50/2017 - ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina sui Piani Individuali di Risparmio (**PIR**), la quale prevede:

## Esenzione

un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi e per l'imposta di successione derivanti da «**investimenti qualificati**» (ai sensi del comma 102) e da altri «**investimenti non qualificati ma conformi**» detenuti per almeno **cinque anni**

## A chi si rivolge

rivolto esclusivamente a **persone fisiche residenti** in Italia operanti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale

## Investimento

Euro 30.000,00 annui fino al limite complessivo di Euro 150.000,00 avente ad oggetto - per due terzi dell'anno - prevalentemente investimenti in società non immobiliari(\*) localizzate in Italia (70% del totale), di cui almeno una parte non FTSEMIB (30% del 70%)

(\*) Si precisa sin da ora che l'art.11 del **D.d.l. della Legge di Stabilità 2018** include negli strumenti finanziari qualificati anche gli investimenti in titoli emessi da società immobiliari (*cf.* slide 12).

## Finalità

Le **Linee Guida MEF** (pubblicate in data 5 ottobre 2017) affermano che gli obiettivi della norma agevolativa sono:

- offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie;
- aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine;
- favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

## Come funziona

Il PIR può essere realizzato:

- **direttamente (cd. Piano)** mediante l'apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, **anche fiduciaria** (con o senza intestazione titoli), o di gestione di portafoglio o di altro stabile rapporto, con **opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato**.
- o **indirettamente** mediante la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione PIR *compliant* (anche senza opzione per il regime del risparmio amministrato in quanto si originano soli redditi di capitale), ovvero, di quote di un OICR PIR *compliant* (c.d. rubrica fondi).

# Ambito soggettivo

---

Possono usufruire della agevolazione **esclusivamente** le **persone fisiche residenti in Italia** (ex art. 2 del TUIR).

## La residenza:

- deve essere rilevata all'atto dell'accensione del PIR;
- deve sussistere ininterrottamente per l'intera durata del PIR (Comma 100) → *cfr. «recapture rule»* - slide 16 e ss..

## Ogni PIR:

- non può avere più di un titolare;
- l'intestatario può essere anche un minorenne (cfr. **Linee Guida MEF**) ;
- non si può essere titolari di più PIR contemporaneamente;
- si può aprire un nuovo PIR, una volta chiuso il precedente;
- si può trasferire presso un altro intermediario.

# Le modalità di costituzione del PIR

---

Intermediari residenti (e/o S.O. di intermediari non residenti) abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato

- Rapporto di custodia;
- Amministrazione titoli;
- Gestione portafoglio.

SGR/SICAV

- Rubrica fondi (sottoscrizione quote o azioni di OICR PIR *compliant*).

Imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato (e/o S.O. di imprese assicurative non residenti che operano in regime di libera prestazione di servizi)

- Contratti di assicurazione sulla vita (Polizze di Ramo I, Ramo III, Multi-ramo, contratti di capitalizzazione (Ramo V)).

Società fiduciarie residenti

- Amministrazione fiduciaria con o senza intestazione titoli;
- Possibilità di sub-deposito all'estero;
- Possibilità di delegare la gestione fiscale.

# Struttura del PIR: limiti di composizione e concentrazione

## STRUMENTI FINANZIARI AMMISSIBILI

STRUMENTI FINANZIARI  
«QUALIFICATI»

Almeno  
70% del  
PIR

STRUMENTI  
FINANZIARI NON  
«QUALIFICATI»

Massimo  
30% del  
PIR

LIQUIDITA'  
(massimo 10%)

N.B.: Limiti da rispettare per i 2/3 dell'anno (o frazione d'anno) → *cfr.* slide 14.

**STRUMENTI FINANZIARI NON AMMISSIBILI (pag. 12)**

# Struttura del PIR: limiti di composizione e concentrazione (segue)

## STRUMENTI FINANZIARI QUALIFICATI: almeno 70% del PIR

### TIPOLOGIE:

- OICR PIR *compliant*;
- Strumenti finanziari di emittenti residenti in Italia (quotati e non) con attività diversa da quella immobiliare(\*);
- Strumenti finanziari di emittenti residenti in Italia quotati in mercati diversi da FTSE MIB (o mercati regolamentati equivalenti) con attività diversa da quella immobiliare (\*);

### LIMITI:

- nessuno;
- Massimo 10% per emittente (concentrazione);
- Massimo 10% per emittente (concentrazione);
- Almeno 30% degli strumenti «qualificati» (21% del PIR *overall*)

N.B.: Limiti da rispettare per i 2/3 dell'anno (o frazione d'anno) → *cfr.* slide 14.

(\*) Si ricorda che l'art.11 del **D.d.l. della Legge di Stabilità 2018** include negli strumenti finanziari qualificati anche gli investimenti in titoli emessi da società immobiliari (*cfr.* slide 12).

## Attività immobiliare:

---

A norma dell'Art. 1, comma 102, L. n. 232/2016 si presume, senza possibilità di prova contraria, **impresa che svolge attività immobiliare** quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi :

- da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa,
- dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.



**Gli strumenti finanziari emessi o stipulati da società immobiliari non possono rientrare tra gli strumenti finanziari cd. «qualificati» (70% del PIR).**



NOVITA': l'Art.11 del **D.d.l. della Legge di Stabilità 2018** – qualora confermato - porterebbe ad includere negli strumenti finanziari qualificati anche gli investimenti in strumenti finanziari emessi dalle società che svolgono attività immobiliare.

# Struttura del PIR: limiti di composizione e concentrazione (segue)

## STRUMENTI FINANZIARI NON QUALIFICATI

### TIPOLOGIE:

- OICR NON PIR *compliant*;
- Strumenti finanziari di emittenti esteri residenti in Paesi «white list»;
- Titoli di Stato Italiani o di Paesi «white list»;
- Strumenti finanziari di emittenti residenti in Italia che svolgono attività immobiliare (\*);
- OICR immobiliari (\*).

### LIMITI:

Limite complessivo:

- Massimo 30% del PIR.

Per ciascun strumento finanziario:

- Massimo 10% per emittente (concentrazione) salvo che si tratti di OICR NON PIR *compliant* privi di rischio).

N.B.: Limiti da rispettare per i 2/3 dell'anno (o frazione d'anno) → *cfr.* slide 14.

(\*) Qualora fosse confermato il testo dell'art. 11 del **D.d.l. della Legge di Stabilità 2018** rientrerebbero negli strumenti finanziari qualificati.

# Struttura del PIR: limiti di composizione e concentrazione (segue)

## LIQUIDITA'

### TIPOLOGIE:

- Nuovi conferimenti;
- Proventi non prelevati (es: dividendi/cedole);
- Rimborsi/cessioni non (o non ancora) reinvestiti. (\*)

### LIMITI:

- Massimo 10% del PIR *overall* (NB: distinzione tra deposito e conto corrente)

(\*) per il reinvestimento termine di sospensione di 90 giorni: cfr slide 15/16.

# Struttura del PIR: limiti di composizione e concentrazione (segue)

## STRUMENTI FINANZIARI NON AMMISSIBILI

Non possono essere conferiti all'interno di un PIR:

- Gli strumenti finanziari che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, ad esempio:
  - Partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lett. c) del TUIR);
  - OICR esteri (no UE / o FIA non vigilati).
- Strumenti finanziari di emittenti non «white list»;



Esclusi  
dal PIR

## Redditi esclusi dall'agevolazione: partecipazioni qualificate

Sono partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lett. c) del TUIR) quelle che:

- rappresentano una percentuale di **diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al **2 o al 20 per cento**
- ovvero una partecipazione al **capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento**, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Nell'ambito delle partecipazioni qualificate si deve tener conto (art. 1 comma 100) anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute da:

- **familiari** della persona fisica (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e
- **società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati** (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria: numeri 1 e 2 dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile).

**N.B.** Qualora fosse confermato il testo dell'Art. 88 del **D.d.l. della Legge di Stabilità 2018** potrebbe venire meno la differenziazione – ai fini fiscali – tra partecipazione qualificate e non qualificate. Ciò non dovrebbe comunque incidere sull'esclusione ai fini PIR (Cfr art. 1 comma 100)

## Struttura del PIR: limiti di composizione e concentrazione (segue)

Come detto, il patrimonio dei PIR non può essere investito per una quota superiore al **10%** in strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente o con altra società del medesimo gruppo per garantire un'adeguata diversificazione del portafoglio

**Per verificare il rispetto del limite del 10 per cento, si deve fare riferimento al costo fiscalmente riconosciuto degli strumenti finanziari.**

I predetti limiti devono essere rispettati in ciascun anno solare di durata del piano, **per almeno i 2/3 dell'anno stesso**. Come da specifiche di cui alle **Linee Guida MEF**, tale limite (cd. «**soglia di flessibilità**») è pari a :

- 243 giorni (244 se bisestile) per ogni anno «intero» ricompreso nel PIR;
- oppure - nel caso di un PIR aperto/chiuso in corso d'anno - per i 2/3 della frazione d'anno.

**NB:** secondo le **Linee Guida MEF** il limite del 10% va computato sui depositi distintamente dai conti correnti

## Struttura del PIR: *holding period*

---

### *Holding period:*

- Minimo 5 anni per ogni strumento finanziario oggetto del piano → dopo 5 anni il titolo sarà **consolidato** ai fini PIR;
- Per il calcolo del periodo rileva la **data puntuale**;
- Continuità dell'*holding period* in caso di reinvestimento omogeneo entro 90 giorni (il decorso del termine quinquennale è però sospeso durante il suddetto periodo di 90 giorni);
- Non rileva per la liquidità;

### *Regole ad hoc per PIR tramite OICR o polizza:*

- Per le quote/azioni dell' OICR rileva la data di acquisto delle stesse da parte dell'intestatario e non i singoli investimenti effettuati dall'OICR;
- In caso di contratti di assicurazione si calcola con riferimento a ciascun premio versato nel tempo (in caso di riscatto: FIFO).

## Mancato rispetto dei limiti di composizione e concentrazione

---

In caso di **mancato rispetto dei limiti** previsti dai commi 102, 103 e 104



si **decade dal beneficio fiscale** relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, **diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106 (5 anni)** e conseguentemente



**sorge in capo all'intermediario l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni**, secondo quanto previsto al comma 106 sui redditi conseguiti medio tempore (dividendi, cedole, capital gain, etc etc.)

Il versamento deve essere effettuato dai soggetti gestori entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla decadenza.

# Reinvestimento: rimborso e cessione



**N.B.:** per effetto delle modifiche di cui al D.L. 50/2017 - come specificato dalle Linee Guida MEF - il termine di flessibilità (1/3 anno) non può essere sommato al termine di sospensione per il reinvestimento (90 gg).

## Recapture degli strumenti finanziari non consolidati (detenuti da < di 5 anni)

### Casi principali:

- Mancato reinvestimento nel termine di 90 giorni del corrispettivo da cessione/rimborso di strumenti finanziari qualificati e/o non qualificati;
- Mancato rispetto dei limiti di concentrazione e composizione per oltre 1/3 dell'anno (o porzione d'anno);
- Partecipazione non qualificata che diventa qualificata (*ex* articolo 67, comma 1, lett. c) del TUIR);
- Trasferimento *inter vivos* (donazione) degli strumenti finanziari a soggetto terzo;
- Trasferimento residenza in Paese estero con chiusura del PIR.

## Recapture: pagamento delle imposte dovute e relative criticità

In entrambi i casi (di cui ai commi 106 e 107) i soggetti gestori: “*recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare*”.

### Difficoltà operative (non ancora risolte):

- nel tentativo di acquisire la provvista necessaria al pagamento delle imposte (e dei correlati interessi);
- nell'individuazione del disinvestimento da effettuare tra i vari possibili. Al riguardo, sembra opportuno che sia il cliente ad operare la scelta in tal senso, anche per evitare profili di responsabilità in capo all'intermediario.

### Chiarimenti (Linee Guida MEF): in caso di mancata provvista da parte dell'investitore:

- gli intermediari possono effettuare dei disinvestimenti per provvedere al pagamento sia delle imposte sui redditi (e dei relativi interessi dovuti) che dell'imposta di bollo (dovuta sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari del PIR);
- tali disinvestimenti non comportano *recapture* anche se per gli strumenti stessi non è ancora maturato l'*holding period* ;
- nel medesimo anno non è consentito effettuare successivi investimenti per importi pari ai disinvestimenti.

**N.B.:** nel caso di risparmio amministrato, l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 461/1997 prevede che l'intermediario possa sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

# Compensazione di Minus durante la durata del PIR

---

Minus / Plus  
durante il PIR

- Le minusvalenze derivanti dal realizzo di strumenti finanziari qualificati detenuti nel PIR vengono **utilizzati a scomputo di plusvalenze conseguite nell'ambito del piano stesso**, relativamente a strumenti finanziari detenuti per meno di 5 anni.
- L'utilizzabilità di tali minusvalenze è limitato **all'anno di conseguimento ed ai quattro successivi**.
- In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti secondo metodo FIFO e si considera come costo quello **medio ponderato dell'anno di acquisto**

## Compensazione di Minus durante la durata del PIR: esempio

**2017:** Acquisto di 10 Titoli per complessivi 30.000,00 Euro

**2020:** Titolo 1 Plusvalente + 2.000,00 Euro  
Titolo 2 Minusvalente – 1.500,00 Euro

Decido di vendere i 2 Titoli per compensare plus del Titolo 1 con minus del Titolo 2

Imposta da versare:  $(2.000 - 1.500) \times 26\% = 130$

**N.B:** se i 2 titoli avessero pagato cedole/dividenti prima della vendita → *recapture*

**Attenzione:** **FIFO/CMP** se titoli acquistati più volte in anni diversi.

# Minusvalenze alla chiusura del PIR


---

Minus / Plus  
alla chiusura  
del PIR

Le minusvalenze realizzate al **termine** del PIR:

- potranno essere utilizzate a scomputo di plusvalenze conseguite nell'ambito di un **altro rapporto con opzione per il regime del risparmio amministrato**, intestato alla medesima persona fisica titolare del PIR;
- potranno altresì essere portate in deduzione di altri *capital gains*, ai sensi dell'art. 68, comma 5, del TUIR, in caso di opzione per il **regime dichiarativo**;
- in ogni caso **non oltre il quarto periodo d'imposta successivo**;
- le perdite non potranno invece essere utilizzate nell'ambito di un rapporto gestito ex art. 7 del D.Lgs. 461/1997

# PIR costituito tramite quote o azioni di OICR



## PIR costituito tramite quote o azioni di OICR (segue)

---

### PIR costituiti con quote/azioni di OICR PIR *compliant*

- OICR residenti in Italia o in altri Stati UE (o SEE);
- l'attivo dell'OICR rispetta i vincoli di composizione e concentrazione, pertanto le quote/azioni dello stesso sono - a tutti gli effetti - investimenti qualificati;
- Il PIR può essere costituito interamente dalle quote/azioni di un unico OICR PIR *compliant* (no limite di concentrazione del 10%).

## PIR costituiti anche con quote/azioni di OICR

- PIR costituito anche da altri strumenti finanziari - oltre alle quote di OICR PIR *compliant* → i **vincoli di composizione e concentrazione** (oltre al generale divieto di investimento in imprese residenti in Paesi «*black list*») devono essere verificati con riferimento all'**ammontare complessivo del PIR**. Diversi scenari:
  - Quote/azioni OICR PIR *compliant*  $> 0 = 70\%$  del PIR → investimento «libero» max 30% del PIR;
  - Quote/azioni OICR PIR *compliant*  $< 70\%$  del PIR → altri investimenti qualificati sino al raggiungimento almeno del 70% del PIR → investimento «libero» max 30% del PIR.
- In caso di OICR non PIR *compliant* (l'Attivo dell'OICR non rispetta i vincoli di composizione e concentrazione):
  - Possono far parte della quota di investimento «libero» (30% del PIR) rispettando il limite di concentrazione del 10%;
  - Qualora garantissero un rendimento minimo (no rischio) possono costituire l'intero investimento «libero» (30% del PIR) in deroga al limite di concentrazione del 10%.
  - NB: no “*look through*” (cfr vedasi “fondi di fondi”)

### OICR che investe in OICR (cd. «fondi di fondi»)

- Sono investimenti qualificati quando investono almeno il 70% del proprio attivo in OICR PIR compliant (che a loro volta cioè investono il 70% del proprio attivo in strumenti finanziari qualificati);
- Se la soglia del 70% in OICR PIR compliant non è raggiunta, i vincoli di composizione e concentrazione devono essere verificati avendo riguardo direttamente all'attivo dei fondi sottostanti come se le quote/azioni di tali OICR non esistessero, demoltiplicando la quota di investimenti qualificati in proporzione alla quota di partecipazione detenuta dal «fondo di fondi»;
- *“Ciò è consentito dal comma 104 che, ai fini della verifica dei vincoli di composizione dell'investimento e del vincolo di concentrazione, fa generico riferimento agli attivi dei fondi e non a quelli dei fondi sottostanti e mira a far partecipare gli strumenti finanziari qualificati nei quali sono investiti gli attivi degli OICR al raggiungimento dei limiti di investimento e di concentrazione previsti dalla legge” (MEF).*
- NB: divieto black-list verificato a livello sia di fondo di fondi sia degli OICR sottostanti

## *Recapture e OICR: cessione e switch*

---

**Art. 26-quinquies c. 6 DPR 600/1973 (per OICR esteri art. 10-ter c. 3 L. 77/1983):** «*Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.*»

*Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.*

*In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.*

→ Vale sia per OICR PIR *compliant* che per quote di OICR detenute nel Piano

In caso di rimborso di OICR non consolidati (detenuti da < 5 anni) → se il **reinvestimento** (in strumenti omogenei) avvenisse entro 90 giorni:

- no recapture; e
- continuità dell'*holding period*.

# PIR costituito tramite contratti di assicurazione

---

Il PIR «assicurativo» può essere costituito con:

- polizze di ramo I;
- polizze di ramo III;
- oppure “multiramo” (combinazione I e III);
- contratti di capitalizzazione (ramo V).


Rispetto dei vincoli di composizione, concentrazione e divieto di investimento in Paesi «black list» → stesse modalità previste per gli OICR (in particolare di «fondi di fondi»);

PIR «assicurativo»:

- il titolare del PIR è il contraente;
- i rendimenti accumulati non possono essere considerati nuovi investimenti (possono consolidarsi anche oltre i limiti di 30.000,00 € e 150.000,00 €).

## PIR costituito tramite contratti di assicurazione (segue)

---



**N.B.** qualora la quota investita in OICR o fondi interni PIR *compliant* fosse inferiore al 70% dei premi versati, il vincolo va calcolato sommando alla quota investita in OICR PIR *compliant* le percentuali demoltiplicate dei singoli investimenti qualificati presenti all'interno dei fondi interni e/o OICR e/o gestioni separate non PIR *compliant* (al pari di quanto avviene in caso di «fondi di fondi»)

# PIR costituito tramite contratti di assicurazione: esempio

**Tabella n. 1**

Una polizza investe i premi nelle seguenti percentuali:  
40% in un fondo interno PIR conforme (che investe in attività finanziarie qualificate per il 70%)

→ % di investimento della polizza in attività finanziarie qualificate:  
**40%** (no demoltiplicazione)

25% in un fondo interno **non** PIR conforme (con attività finanziarie qualificate pari al 60%)

→ % di investimento della polizza in attività finanziarie qualificate:  
**15%** (25% x 60%)

35% in un fondo interno **non** PIR conforme (con attività finanziarie qualificate pari al 50%)

→ % di investimento della polizza in attività finanziarie qualificate:  
**17,5%** (35% x 50%)

La polizza viene considerata un PIR, dal momento che investe il 72,5% (=40%+15%+17,5%) dei premi in strumenti finanziari qualificati.

**Fonte:** «Semplificata l'operatività dei PIR grazie alle linee guida del MEF» di Gianfilippo Scifoni, Corriere Tributario n.42/2017, pagg. 3266 - 3275

# PIR costituito tramite contratti di assicurazione (segue)

---

Polizze del Ramo I o *multiramo*  
PIR *compliant*

Le “gestioni separate” delle Polizze del Ramo I sono, a tutti gli effetti, **portafogli di titoli** gestiti dall’impresa di assicurazione al fine di garantire le *performance* delle polizze stesse (anche qualora fossero presenti nelle polizze multiramo)

**assenza di rischio in capo all’investitore**

Qualora fossero non PIR *compliant* potrebbero costituire fino al 30% del PIR (deroga al limite di concentrazione del 10%)

## Recapture e contratti di assicurazione

---

Il meccanismo di *recapture* non sembra essere compatibile con i prodotti di tipo assicurativo mediante i quali è possibile costituire un PIR, ogni qualvolta gli stessi prevedono (come normalmente avviene) la capitalizzazione dei proventi.

Non essendoci stata *medio tempore* l'attribuzione di proventi esentasse:

- non ci sarà alcun beneficio fiscale da recuperare.

In caso di riscatto parziale della polizza assicurativa anteriormente al decorso del quinquennio si darà, pertanto, luogo alla:

- tassazione dei rendimenti (qualora sussistenti) secondo le regole ordinarie dettate dall'articolo 45, comma 4, del TUIR relativamente ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi.

In caso di morte del titolare, anche prima del quinquennio:

- non dovrebbe operare la tassazione in capo ai beneficiari ai sensi dell'Art. 34, ultimo comma, DPR 601/73 (Circolare ANIA n. 187 del 19.05.2017).

## Chiusura del PIR

---

Non è regolata dalla norma; si possono immaginare alcune situazioni tipiche:

- Trasferimento residenza in Paese estero (NB: *«l'investitore che ha trasferito la residenza all'estero potrebbe, però, mantenere l'investimento, anche dopo il trasferimento, in modo tale che gli strumenti finanziari che compongono il piano siano detenuti per cinque anni. Ciò consente di evitare di applicare il meccanismo del recupero a tassazione previsto dal comma 107 ai redditi degli strumenti che, al momento del trasferimento, non hanno compiuto l'holding period purché gli strumenti stessi siano detenuti per un periodo di tempo non inferiore al quinquennio»* (cfr. Linee Guida MEF, pag. 3);
- Revoca opzione regime amministrato o trasferimento a rapporto non PIR ma con medesimo intestatario (*recapture* per titoli non consolidati);
- Trasferimento *inter vivos* a terzi o a rapporto gestito (art. 7 Dlgs 461/97) con medesimo intestatario (*recapture* per titoli non consolidati + tassazione redditi maturati alla data del trasferimento; cfr Nota Assogestioni);
- Morte (no *recapture* in capo agli eredi); cfr. Linee Guida MEF.

## Il trasferimento dei PIR *mortis causa* - imposta di successione

Il comma 114 prevede **l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni** per il trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari detenuti nel piano

- Viene esteso ai PIR beneficio analogo a quello dei titoli di Stato ed equiparati emessi da Stati appartenenti all'UE o allo SEE, previsto dall'art. 12 comma 1, lett. h) e i) del D.lgs. 346/1990 (TUS) e a quello dei contratti di assicurazione sulla vita previsto dal medesimo articolo al comma c)
- L'esenzione dovrebbe valere oltre che per gli strumenti finanziari detenuti nel piano anche per le quote di OICR PIR Compliant

Il comma 114 **NON** prevede **l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni** per il trasferimento a titolo di donazione.

Massimo Caldara

**TAVECCHIO CALDARA & ASSOCIATI**

[www.tavecchioassociati.net](http://www.tavecchioassociati.net)

E-mail [m.caldara@tavecchioassociati.net](mailto:m.caldara@tavecchioassociati.net)